



AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, ANCHE IN MOBILITÀ INTERREGIONALE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI NELLA REGIONE SICILIANA

Premessa

L'obiettivo generale del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Siciliana n. 106/2014, è quello di creare le condizioni per abbattere le difficoltà di transizione dai sistemi di istruzione e formazione verso il lavoro e favorire un inserimento qualificato dei giovani nel mondo del lavoro. In questo senso, la strategia della Regione Siciliana ha come obiettivo quello di garantire l'occupabilità dei giovani, al fine di favorirne l'inserimento lavorativo, contrastando e/o prevedendo in tal modo il fenomeno della disoccupazione che nella regione ha raggiunto un'elevata percentuale.

Di seguito i principali atti normativi e programmatici di riferimento relativi all'attuazione delle suddette misure:

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa, prima della presentazione dell'accordo di partenariato e nell'ottica di accelerare



l'attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;

- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;

- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";

- le Direttive del Dirigente Generale prot. n. 43881 del 25/07/2013 e prot. n. 7006 del 12/02/2014;

- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini.



Il Piano di attuazione regionale del Programma Garanzia Giovani rende operativo sul territorio della Regione Siciliana sia ciò che è contenuto nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani (2013/C 120/01), sia il PON Iniziativa Occupazione Giovani del Ministero del Lavoro, approvato con Decisione C (4969) dell'11 luglio 2014 della Commissione europea, condividendone pienamente gli obiettivi generali e specifici, ma ponendosi, allo stesso tempo, in continuità con le politiche e le strategie regionali, condivise con il partenariato sociale e istituzionale.

In data 16 maggio 2014 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani ('Garanzia Giovani').

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto della procedura indetta con il presente avviso è l'individuazione, in particolare, dei soggetti attuatori, nell'ambito della Garanzia Giovani, di TIROCINI EXTRACURRICULARI, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA INTERREGIONALE, di cui alla misura 5 del Programma.

Articolo 2 – Soggetti proponenti

Possono presentare la propria candidatura gli Enti pubblici o privati, in forma singola o associata (ATI o ATS costituita o costituenda) che siano in possesso, alla data della presentazione della candidatura, dei requisiti di seguito indicati.

A)

- 1) Nel caso di proponenti singoli, il primo requisito è costituito dalla disponibilità di sede operativa accreditata, nel territorio della Regione Siciliana, per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, con accreditamento specifico riconosciuto con autorizzazione concessa dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4, lettere c], d] ed e], del d.lgs. n. 276/2003.

Saranno comunque ammesse le candidature presentate da Enti che abbiano già presentato regolare domanda di autorizzazione presso i competenti Uffici, fermo restando che l'esito positivo della relativa procedura rappresenta condizione necessaria per la stipula dell'atto di adesione e quindi per l'abilitazione allo svolgimento della misure di cui trattasi nell'ambito dell'Iniziativa Garanzia Giovani.

- 2) Non saranno comunque accolte le candidature presentate da Enti:
 - che versino in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);



- i cui amministratori muniti di potere di rappresentanza abbiano subito condanne del A.G. penale - anche non definitive - per delitti considerati all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 o che siano sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

B)

Nel caso di proponenti in forma associata (ATI o ATS):

- l'Ente capofila / mandatario dovrà possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 lett. A);
- tutti i partecipanti alla compagine dovranno comunque rispettare il requisito di cui al comma 2 lettera A).

Articolo 3 – Azioni ammissibili e risorse finanziarie

Secondo il Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 106/2014, le risorse destinate alla Regione Siciliana, a seguito di rimodulazione concordata con l'A.d.G., per la Misura 5 sono complessivamente pari a € 52.655.723,22.

Gli importi resi disponibili nel presente avviso rappresentano il 100% delle risorse previste dal Piano di attuazione Regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, dei quali potrà essere impegnata nella prima fase di attuazione una quota non superiore al 70% della stessa.

La Regione Siciliana si riserva altresì la facoltà di variare le allocazioni finanziarie disposte sulle singole azioni per favorire quelle che risulteranno maggiormente incisive ed efficaci, per mezzo di variazioni che potranno essere contenute nella misura del 20% oppure anche superiore a tale percentuale, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Si riportano di seguito le misure oggetto del presente avviso.

- **Tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Siciliana**
- **Tirocini extra curricolari, in mobilità geografica interregionale (scheda 5 sub 1)**

Il numero di azioni realizzabili, il numero di persone potenzialmente coinvolte e le risorse previste, da utilizzarsi mediante procedura "a sportello", sono riassunte nella scheda sintetica seguente:

<u>Tirocini extracurricolari da svolgersi nel territorio della Regione Siciliana</u>	
	Anno2015



Numero interventi	13.000
Numero utenti	13.000
Indennità partecipazione	500 € lordi mensili
Risorse totali stimate	47.920.723,22

<u>Tirocini extra curricolari, in mobilità geografica interregionale (scheda 5 sub 1)</u>	
	Anno2015
Numero interventi	580
Numero utenti	580
Indennità partecipazione	500 € lordi mensili
Rimborso mobilità territoriale	Forfettario
Risorse totali stimate	2.735.000,00

Tale misura prevede il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani.

Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i., che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'adesione al Piano Garanzia Giovani, residenti o regolarmente soggiornanti in Sicilia e, nel rispetto del principio della contendibilità, nelle altre regioni del Paese, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano.

Tale strumento intende agevolare i percorsi di tirocinio per favorire esperienze formative e professionali. Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'arricchimento del patrimonio di conoscenze del tirocinante, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, ma rappresenta un'esperienza di orientamento al lavoro e di formazione all'interno di contesti produttivi.

I percorsi di tirocinio, attivati nell'ambito del PAR Garanzia Giovani della Regione Siciliana, dovranno avere una durata massima pari a 6 mesi. Tale limite massimo è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili ex legge n. 68/99, a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.

Modalità di attuazione



Il soggetto promotore individua un soggetto disponibile ad ospitare il giovane preso in carico per la realizzazione del tirocinio e supporta entrambi nella fase di avvio del percorso attraverso la definizione del progetto formativo individuale, nella fase di attuazione e di perfezionamento della misura di politica attiva attraverso la attestazione delle competenze acquisite.

Il soggetto promotore individua il soggetto ospitante presso il quale attivare uno o più tirocini, tra soggetti pubblici o privati costituiti che abbiano sede operativa nel territorio regionale/nazionale.

Il tirocinio è svolto sulla base di apposita convenzione che regola i rapporti tra soggetto promotore e soggetto ospitante, individuando, in conformità alle vigenti disposizioni regionali, i rispettivi obblighi connessi alla attivazione e realizzazione del percorso formativo. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante. La convenzione e il progetto formativo individuale sono redatti in conformità alle indicazioni recate dalla circolare prot. n. 43881 del 25/07/2013 e s.m.i. attuativa delle Linee Guida del 24/01/2013.

Resta a carico del soggetto promotore, unitamente alla verifica dei requisiti richiesti in capo al soggetto ospitante, l'ulteriore accertamento che il giovane abbia aderito al Programma Garanzia Giovani.

Parametro di costo

All'ente promotore verrà riconosciuto un contributo, a titolo di rimborso a costi standard (il 50% da erogare a metà percorso e 50% a completamento del periodo di tirocinio) secondo la tabella che segue:

Remunerazione a risultato in base al profiling del giovane e delle differenze territoriali [€]			
BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
200	300	400	500

Al giovane è corrisposta, per il periodo di tirocinio:

- una indennità di partecipazione fino a 500 € mensili per la durata massima pari a 6 mesi e comunque non superiore a 3.000 € in tutto il periodo (€ 6.000 per disabili e persone svantaggiate). Nel caso di Regioni la cui normativa prevede la corresponsione dell'indennità al tirocinante da parte dell'impresa ospitante, il contributo a rimborso totale o parziale dell'indennità viene corrisposto all'impresa.



Nel caso in cui il giovane risieda in una Regione diversa da quella in cui si terrà il tirocinio, al giovane è corrisposto:

- un rimborso per la mobilità geografica, parametrato sulla base delle tabelle del Catalogo Interregionale Alta Formazione 2013.

Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

Le candidature potranno essere presentate a partire dal giorno successivo di pubblicazione del presente avviso, di cui per estratto si dà comunicazione mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito del Dipartimento Lavoro al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro.

è ammessa la presentazione di un'unica candidatura, a titolo individuale oppure in ATI / ATS. Non è consentito, ad un medesimo soggetto, nemmeno di far parte di più ATI o ATS.

In caso di violazione delle predette disposizioni verranno esclusi dall'istruttoria sia il soggetto singolo sia l'ATI o l'ATS alla quale dichiara di partecipare.

Per la presentazione della candidatura occorre inviare quanto segue:

- a) la proposta di candidatura (all.1), del presente avviso, in bollo vigente, firmata dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
- b) In caso di ATI o ATS da costituire, la domanda, di cui all'Allegato 2, è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto individuato come capofila dell'Associazione unitamente all'Allegato 3 sottoscritto da ogni futuro componente dell'Associazione. nel caso, invece, in cui l'Associazione sia già costituita, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato 2, in bollo vigente, da parte del legale rappresentante del soggetto capofila.
- c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e leggibile, del rappresentante legale del soggetto proponente.
- d) nel caso di ATI o ATS da costituire, la dichiarazione dell'Allegato 3 deve essere resa dai legali rappresentanti dei singoli soggetti partecipanti all'Associazione.
- e) nel caso di ATI o ATS già costituita, copia dell'atto di costituzione regolarmente registrato.

Tutta la documentazione deve essere inviata tramite Raccomandata Postale A/R al seguente indirizzo: Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative Via Imperatore Federico, 70/B - 90143 - Palermo oppure tramite PEC, con le modalità di sottoscrizione stabilite nel codice dell'amministrazione digitale (d. 82/05), al seguente indirizzo: Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it



Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: Soggetto Proponente - Candidatura

Articolo 5 - Inammissibilità delle candidature presentate

Non sono ammesse candidature che:

- a) siano state presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata postale A/R o tramite PEC agli indirizzi suindicati;
- b) siano state presentate prima della pubblicazione sul sito del Dipartimento Lavoro al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro di cui per estratto si dà comunicazione mediante pubblicazione sulla GURS: fa fede il timbro postale di spedizione;
- c) siano prive della richiesta di candidatura, formalmente corretta, di cui all'Allegato 1 o in caso di ATI o ATS di cui all'Allegato 2 e dell'Allegato 3 nel caso di ATI o ATS non costituite;
- d) siano prive, in caso di ATI o ATS già costituita, di copia dell'atto di costituzione regolarmente registrato;
- e) siano state presentate da un soggetto che risulti già candidato a titolo individuale o in qualità di componente di un'altra ATI o ATS;
- f) siano state presentate da soggetto, singolo o associato, che al momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto indicato al precedente art. 2;
- g) in generale, presentino non superabili elementi di discordanza formale o sostanziale con le disposizioni contenute o richiamate nel presente avviso.

La decisione di inammissibilità della candidatura si intenderà ad ogni effetto di legge validamente comunicata agli interessati quando trasmessa all'indirizzo PEC che gli stessi indicheranno nell'atto di candidatura.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. tale provvedimento deve essere preceduto da un'apposita comunicazione sui motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di ammissione all'attuazione del Programma Garanzia Giovani della Regione Siciliana.

Articolo 6 – Rapporti economici

Si rimanda alle più specifiche previsioni in merito contenute nell'atto di adesione.

Articolo 7 –Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore deve:



- a) sottoscrivere l'atto di adesione (allegato A), con le modalità che saranno successivamente comunicate), entro gg. 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di verifica positiva del possesso dei requisiti;
- b) attenersi, per l'attuazione delle misure del Programma Garanzia Giovani, a quanto stabilito nel piano di attuazione Programma Regionale della Garanzia Giovani di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.106/2014, nell'atto di adesione (allegato A) stipulato con la Regione Siciliana e nelle specifiche modalità attuative delle singole misure che la Regione Siciliana emanerà con successivi provvedimenti;
- c) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all'eleggibilità e al possesso dei requisiti, sia in fase di accesso sia in corso di attuazione, dei destinatari del Programma Regionale della Garanzia Giovani;
- d) utilizzare, per la gestione delle misure del Programma Regionale della Garanzia Giovani, i Sistemi Informativi resi disponibili dal Dipartimento Lavoro, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione.
- e) conservare tutti i documenti relativi alla dimostrazione delle spese sostenute, sotto forma di originali o di copie autenticate, per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Garanzia Giovani;
- f) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari indipendentemente dall'indice di *profiling* attribuito al richiedente, garantendo, altresì, l'erogazione uniforme di tutte le misure previste dal Programma Garanzia Giovani della Regione Siciliana.

Articolo 8 – Obblighi della Regione Siciliana

La Regione Siciliana si impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori il patrimonio informativo e i relativi aggiornamenti sui giovani e sul Mercato del lavoro, utili ad orientare al meglio l'azione del Programma Garanzia Giovani e a modulare coerentemente le attività e le relative risorse, nonché a far confluire, secondo le modalità stabilite, la candidatura validata nel sistema della garanzia giovani, di modo che possano attivarsi le procedure relative, liquidando, all'esito, i contributi all'uopo stanziati.

Articolo 9 – Tempi del procedimento

Il procedimento amministrativo inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il giorno successivo alla data di presentazione della candidatura.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato



richiesta di candidatura, sancito dalla legge n. 241/1990 e s.m.i, è assolto di principio con la presente informativa.

Per il procedimento di verifica dei requisiti e validazione della relativa candidatura, salvo impedimenti non imputabili, è prevista una durata massima di 15 giorni. In caso di comprovate esigenze non imputabili alla responsabilità della Regione, detti termini potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario, informando con apposita comunicazione agli interessati.

Eseguite tutte le verifiche del caso, la candidatura verrà validata ed il soggetto proponente verrà conseguentemente invitato a sottoscrivere l'atto di adesione (allegato A).

La validazione della candidatura, così come la sottoscrizione dell'atto di adesione (allegato A) non costituiscono titolo per qualsivoglia pretesa da parte del soggetto proponente verso la Regione, ogni posizione obbligatoria in capo a quest'ultima potendo solo derivare a seguito dell'effettiva attuazione, secondo le modalità e nei termini tutti stabiliti, degli interventi progettati.

Articolo 10 - Informazioni

Il presente Avviso pubblico è reperibile nel sito internet del Dipartimento Lavoro al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/lavoro

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento: Dott. Montoro Marco.

Articolo 11 – Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, prima della stipula dell'atto di adesione o anche successivamente, qualora ne ravvedesse la necessità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione (fatti salvi solo gli eventuali diritti, conseguenti alle attività svolte ed alle spese sostenute, già definitivamente maturati).

Articolo 12 – Clausola sulla Privacy

La presentazione dell'istanza vale quale consenso al trattamento ed al trasferimento a terzi dei dati ivi contenuti, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dei compiti in capo alla Regione in materia di Garanzia Giovani.

IL DIRIGENTE GENERALE
Anna Rosa Corsello